



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
Comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è pubblicata all'Albo online del sito
della Regione Puglia.

BARI, 14/04/2023

L'Istruttore incaricato
Rag. Giulia Diniello

N. 301
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Autorità di Gestione del PSR <input checked="" type="checkbox"/> Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PSR 2007/2013 della Puglia <input checked="" type="checkbox"/> PSR 2014/2022 della Puglia
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Responsabile del procedimento	Dott. Modesto Pedote
Pubblicazione BURP	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 030/DIR/2023/00301

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A - DAdG n. 249/2016 e ss.mm.ii. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016. Disposizioni finali in merito alla concessione di proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici e del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Il giorno 14/04/2023 in Bari, nella sede della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – BARI,

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER
L'AGRICOLTURA**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Operazione 4.1.A Modesto Pedote si relaziona quanto segue:

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.

VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione.

VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0" e s.m.i. .

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Deliberazione n. 1612 dell'11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato il Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020.

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'agricoltura".

RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 emanati dall'Autorità di Gestione.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 478 del 29.12.2021 con la quale sono stati conferiti, tra



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

l'altro, gli incarichi dei responsabili di raccordo e del responsabile dell'Operazione 4.1.A a partire dal 01.01.2022, incarichi prorogati a partire dal 01/01/2023 con Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 875 del 30.11.2022

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della legge n. 144 del 7 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Operazione 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate".

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.

VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l'altro, in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali - che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell'allegato A della medesima.

VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata nel BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018 sui ricorsi proposti avverso la DAdG n. 245 del 13/11/2017.

VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata nel BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata in autotutela la DAdG n. 47 del 15/03/2019 e la relativa graduatoria, sicché i progetti aziendali e quelli collettivi interaziendali - che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, divengono pari a n. 3.089 ditte, riportate nell'allegato A della medesima.

VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati rettificati, esclusivamente per la Operazione 4.1.A di cui alla DAdG n. 249/2016 e s.m.i. e per la Sottomisura 6.4 di cui alla DAdG n. 54/2017 e s.m.i., i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.

VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata nel BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Milioni di euro, all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere



sull'Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155 Milioni di euro.

VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata nel BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale sono state individuate le domande ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell'assegnazione dell'ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019.

VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali.

VISTA la DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull'Operazione 4.1.A.

VISTA la DAdG n. 19 del 13/01/2021, pubblicata nel BURP n. 11 del 21/01/2021, con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 103/2019, in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 1425/2020.

VISTA la DAdG n. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel BURP n. 21 dell'11/02/2021, con la quale sono state disciplinate le disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa.

VISTA la DAdG n. 171 del 31/03/2021 con la quale sono stati specificati e/o modificati alcuni aspetti definiti nella DAdG n. 54/2021.

VISTA la nota n. 675 del 08/06/2021 avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale – Pagamento per Stati di Avanzamento Lavori (SAL)".

VISTA la DAdG n. 287 del 24/05/2021 che dispone in merito alla concessione di proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici.

VISTA la DAdG n. 327 del 10/06/2021 che stabilisce modifiche e precisazioni alla DAdG n. 287 del 24/05/2021.

VISTA la DAdG n. 414 del 14/07/2021 che ha stabilito il termine per l'ultimazione degli interventi ammessi ai benefici e disciplinato la proroga dello stesso esclusivamente per le ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020.

VISTA la DAdG n. 291 del 12/10/2021 con la quale è stato differito al 02/11/2021 il termine di cui alle DAdG 327/2021 e 414/2021 per la dimostrazione della spesa sostenuta non inferiore al 30% della spesa ammessa.

VISTA la DDS n. 103 del 04/02/2022 con la quale, a causa di intervenute dinamiche di mercato che hanno determinato una ridotta disponibilità di diversi materiali utilizzati nell'esecuzione degli interventi ammesse ai benefici e un notevole allungamento dei termini previsti per la consegna delle macchine e attrezzature, sono state stabilite ulteriori disposizioni in merito alla concessione della proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici e, nello specifico:

- per le ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 29/11/2019,



n. 442 del 03/12/2019, n. 446 del 09/12/2019, n. 450 del 09/12/2019, n. 468 del 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n. 61 del 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020 (1° gruppo di concessioni ante Covid-19):

- è stato definitivamente differito al 28/02/2022 il termine di cui alle precitate determinazioni (327/2021, 414/2021 e 291/2021) per la dimostrazione della spesa sostenuta non inferiore al 30% della spesa ammessa e al 07/03/2022 il termine entro il quale deve essere rilasciata nel portale Sian la domanda di pagamento di acconto su SAL ;
- è stata disposta la possibilità di concedere una ulteriore proroga, non superiore a 4 mesi o 8 mesi, alle ditte che al fine della concessione della prima proroga hanno dimostrato di aver presentato una domanda di pagamento di acconto su SAL non inferiore al 30% della spesa ammessa a finanziamento.
- per le ditte ammesse agli aiuti con provvedimenti di concessione approvati dal 01/01/2021 al 04/02/2022 (2° gruppo di concessioni post Covid-19) è stata disposta la possibilità di richiedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori stabilito di 4 mesi o di 10 mesi, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

VISTA la DDS n. 283 del 22/04/2022 modifica della DAdG n. 359 del 25 ottobre 2019 – avente ad oggetto le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull'Operazione 4.1.A.

VISTA la DDS n. 523 del 27/07/2022 con la quale è stato integrato quanto disposto in merito alla concessione della proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici con la DDS n. 103/2022.

CONSIDERATO che:

- il protrarsi delle difficoltà emerse nella fase pandemica sta causando ancora ritardi nella consegna dei materiali e degli impianti necessari per l'esecuzione degli interventi, nonché nella consegna delle macchine/attrezzature;
- il conflitto Russo-Ucraino e l'intervenuta inflazione ha determinato un ulteriore aumento dei prezzi dei materiali, dell'energia e del costo di acquisto delle macchine e attrezzature;
- per quanto innanzi diverse ditte beneficiarie ammesse agli aiuti hanno subito un notevole rallentamento nell'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici e, pertanto, non hanno concluso gli stessi entro il nuovo termine stabilito con le proroghe concesse ai sensi delle DDS n. 103/2022 e DDS n. 523/2022 e, conseguentemente, hanno necessità di acquisire una ulteriore proroga per la conclusione degli investimenti;

CONSIDERATO che in merito a quanto innanzi l'Autorità di Gestione con nota protocollo AOO_001/PSR/19/10/2022/0000438 avente ad oggetto - Indicazioni in merito alle

proroghe del termine di ultimazione dei lavori - ha inteso “ ... *richiamare codesta Struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato. A tale proposito, si evidenzia che per le misure per le quali l'avviso Pubblico non fissa termini temporali per la chiusura dei lavori, l'amministrazione procedente ha facoltà di autorizzare il differimento del termine di ultimazione dei lavori oltre il limite temporale definito nell'Atto di concessione o con apposito atto amministrativo di proroga. Nel caso, si raccomanda che la ulteriore proroga del termine di ultimazione degli interventi sia concessa ai destinatari delle concessioni che dimostrano di aver realizzato una parte degli interventi senza riuscire a completare i lavori e/o a rendicontare la spesa entro il termine assegnato e per il tempo strettamente necessario a completare i lavori e/o rendicontare la spesa sostenuta al fine di rendere funzionale l'opera finanziata*”;

PRESO ATTO che per quanto sopra risulta necessario consentire ai beneficiari dell'Operazione 4.1.A di poter concludere gli interventi, qualora dimostrino di aver già realizzato una parte significativa degli stessi e di non essere riusciti a completarli entro il termine stabilito nell'atto di concessione o entro il nuovo termine stabilito con la concessione della/e proroga/ghe;

Per quanto innanzi evidenziato si propone di stabilire che:

- 1) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire da ottobre 2019 a febbraio 2020** che non hanno completato gli interventi entro il nuovo termine di ultimazione lavori concesso ai sensi delle DDS n. 103 del 04/02/2022 e 523 del 27/07/2022, potrà essere concessa una ulteriore e definitiva proroga a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 75% della spesa ammessa agli aiuti, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

Inoltre, ove consentita ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.2 della DDS n. 283 del 22/04/2022 la presentazione di una seconda domanda di pagamento di acconto su SAL, la concessione della ulteriore e definitiva proroga è condizionata anche all'avvenuto rilascio di tale domanda nel portale SIAN, all'avvenuta presentazione della stessa, corredata di tutta la documentazione di rito, al Servizio Territoriale competente e all'esito favorevole dell'istruttoria della stessa.

La ulteriore e definitiva proroga deve essere concessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ammessi ai benefici, e, comunque, non oltre il 30/11/2023 tenuto conto che sono già trascorsi mediamente 40 mesi dalla data di concessione degli aiuti;

- 2) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dall' 1 gennaio 2021 e fino al 02 febbraio 2022** che non hanno completato gli interventi entro il nuovo termine di fine lavori concesso con la prima proroga ai sensi delle DDS n. 103 del 04/02/2022 e 523 del 27/07/2022, potrà essere concessa una seconda proroga a condizione che venga dimostrato



uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 65% della spesa ammessa agli aiuti, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

Inoltre, ove consentita ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.2 della DDS n. 283 del 22/04/2022 la presentazione di una seconda domanda di pagamento di acconto su SAL, la concessione della seconda proroga è condizionata anche all'avvenuto rilascio di tale domanda nel portale SIAN, all'avvenuta presentazione della stessa, corredata di tutta la documentazione di rito, al Servizio Territoriale competente e all'esito favorevole dell'istruttoria della stessa;

- 3) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dall'1 gennaio 2021 e fino al 02 febbraio 2022** e il cui termine di ultimazione lavori stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti non è ancora scaduto, potrà essere concessa una prima proroga a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa agli aiuti, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

La concessione di tale proroga è anche condizionata:

- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN della prima domanda di pagamento di acconto su SAL di importo non inferiore al 30% del contributo concesso, all'avvenuta presentazione della stessa, corredata di tutti i documenti di rito, al Servizio Territoriale competente e all'esito favorevole dell'istruttoria della stessa nel caso di beneficiari a cui è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso;
- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN di una o due domande di pagamento di acconto su SAL, il cui importo complessivo non sia inferiore al 60% del contributo concesso, nel caso di beneficiari a cui non è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso.

In entrambi i casi, deve essere stata presentata al Servizio Territoriale competente copia dell'ultima domanda di pagamento, corredata di tutti i documenti di rito previsti, e la stessa deve aver conseguito esito istruttorio favorevole;

- 4) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dal 17 febbraio 2022 e fino al 27 settembre 2022** il cui termine di ultimazione dei lavori stabilito nel provvedimento di concessione è ancora in corso di validità potrà essere concessa eventuale proroga dello stesso a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

La concessione di tale proroga è anche condizionata:



- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN della prima domanda di pagamento di acconto di importo non inferiore al 30% del contributo concesso nel caso di beneficiari a cui è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso;
- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN di una o due domande di pagamento di acconto su SAL, il cui importo complessivo non sia inferiore al 60% del contributo concesso, nel caso di beneficiari a cui non è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso.

In entrambi i casi, deve essere stata presentata al Servizio Territoriale competente copia dell'ultima domanda di pagamento, corredata di tutti i documenti di rito previsti, e la stessa deve aver conseguito esito istruttorio favorevole;

- 5) **ai beneficiari degli aiuti che ai sensi della DDS n. 382 del 10/06/2022 hanno manifestato interesse alla realizzazione degli interventi proposti nella domanda di sostegno e che sono compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dal 13 ottobre 2022**, potrà essere concessa una sola proroga al termine di ultimazione dei lavori stabilito nel provvedimento di concessione a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa, considerato che la manifestazione di interesse si basava sul presupposto che gli interventi all'epoca proposti in domanda di sostegno fossero già in fase di avanzata o completa realizzazione al momento della partecipazione alla stessa. Lo stato di avanzamento dei lavori, dovrà essere comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

La concessione della eventuale proroga è anche condizionata:

- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN della prima domanda di pagamento di acconto di importo non inferiore al 30% del contributo concesso nel caso di beneficiari a cui è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso;
- all'avvenuto rilascio sul portale SIAN di una o due domande di pagamento di acconto il cui importo complessivo non sia inferiore al 60% del contributo concesso nel caso di beneficiari a cui non è stata erogata l'anticipazione.

In entrambi i casi, deve essere stata presentata al Servizio Territoriale competente copia dell'ultima domanda di pagamento, corredata di tutti i documenti di rito previsti, e la stessa deve aver conseguito esito istruttorio favorevole. In ogni caso la proroga non potrà essere concessa oltre il 30/06/2025 considerato che l'espletamento degli accertamenti di avvenuta e regolare esecuzione degli interventi e la successiva erogazione del saldo deve avvenire entro il 31/12/2025, termine finale di rendicontazione della spesa pubblica relativa al PSR 2014-2022;



- 6) nei prossimi provvedimenti di concessione degli aiuti a favore delle ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse di cui alla DDS n. 382 del 10/06/2022 e che conseguiranno esito favorevole dell'istruttoria tecnico amministrativa, ora in corso di espletamento, il termine di ultimazione dei lavori non potrà essere stabilito in misura superiore a diciotto mesi in considerazione della necessità di procedere alla liquidazione del saldo dell'aiuto concesso entro il 31 dicembre 2025, termine finale di rendicontazione della spesa pubblica per il PSR 2014-2022;
- 7) per i beneficiari degli aiuti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) che alla data di richiesta della proroga non hanno percepito alcuna erogazione sull'aiuto concesso o a cui è stata erogata solo l'anticipazione sullo stesso, costituisce condizione inderogabile per la concessione della proroga l'avvenuta dimostrazione, con le modalità e nei termini stabiliti nell'avviso e nelle successive disposizioni attuative dello stesso, del possesso della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti nell'E.I.P. e dei titoli abilitativi, ove pertinenti. La mancata dimostrazione del possesso anche di una sola delle condizioni di cui innanzi costituisce motivo di avvio del procedimento di decadenza di tutti gli aiuti concessi e di recupero degli aiuti eventualmente già erogati;
- 8) i beneficiari di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) devono obbligatoriamente allegare alla richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori una relazione, a firma della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa, che descriva dettagliatamente sia lo stato di esecuzione degli interventi ammessi ai benefici con la relativa spesa sostenuta (riportando tutti i documenti giustificativi di spesa con relativi bonifici a dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli stessi attraverso il conto corrente dedicato), sia il cronoprogramma previsto per il completamento degli interventi ammessi agli aiuti e non ancora eseguiti. La richiesta di proroga e la relazione a corredo della stessa devono essere inviati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito nel provvedimento di concessione o con la concessione di precedente proroga, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Servizio Territoriale competente;
- 9) i Servizi Territoriali competenti dovranno concedere le proroghe in considerazione di quanto specificatamente disposto per i diversi beneficiari degli aiuti di cui ai punti da 1) a 5) e nel rispetto di quanto altro stabilito con il presente provvedimento. La proroga deve essere concessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ammessi ai benefici e a seguito di valutazione di quanto riportato nella relazione prodotta a corredo della richiesta (stato di avanzamento degli interventi e cronoprogramma di esecuzione degli interventi ancora a farsi) e dell'esigenza di procedere alla liquidazione del saldo dell'aiuto concesso nel più breve tempo possibile al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati annualmente dalla U.E. . L'istruttoria della domanda di proroga deve essere conclusa dai Servizi



Territoriali competenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a mezzo p.e.c. o dal ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta a mezzo p.e.c. ;

- 10) le richieste di proroga già presentate ai competenti Servizi Territoriali e non ancora evase alla data di adozione del presente provvedimento devono essere istruite nel rispetto di quanto disposto con il presente atto ed integrate della documentazione prevista con il medesimo;
- 11) ai beneficiari che non sono nelle condizioni di completare tutti i pagamenti entro il termine fissato per il rilascio della domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN al terzo capoverso del paragrafo 1.2.3 "Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere" della DDS n. 283 del 22/04/2022 ovvero "*entro trenta giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi*" è consentita la concessione di una proroga di trenta giorni del termine di cui innanzi. La richiesta di proroga deve essere obbligatoriamente comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine stabilito al paragrafo 1.2.3 della DDS n. 283 del 22/04/2022 utilizzando esclusivamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Servizio Territoriale competente, che deve prendere atto della richiesta senza procedere ad alcuna valutazione di merito. In assenza di tale comunicazione con la modalità di invio innanzi prevista resterà valido il termine stabilito al precitato paragrafo della DDS n. 283/2022 per la presentazione della domanda di saldo;
- 12) il Responsabile dell'Operazione 4.1.A deve provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR 2014-2022 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>);
- 13) la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del PSR 2014-2022 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>) assume valore di comunicazione, agli interessati, di quanto disposto con il presente provvedimento.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e
DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo pretorio on line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del Reg. UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero

essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26, c. 1 del D.Lgs 33/2013.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Modesto Pedote)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- 1) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire da ottobre 2019 a febbraio 2020** che non hanno completato gli interventi entro il nuovo termine di ultimazione lavori concesso ai sensi delle DDS n. 103 del 04/02/2022 e 523 del 27/07/2022, potrà essere concessa una ulteriore e definitiva proroga a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 75% della spesa ammessa agli aiuti, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

Inoltre, ove consentita ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.2 della DDS n. 283 del 22/04/2022 la presentazione di una seconda domanda di pagamento di acconto su SAL, la concessione della ulteriore e definitiva proroga è condizionata anche all'avvenuto rilascio di tale domanda nel portale SIAN, all'avvenuta presentazione della stessa, corredata di tutta la documentazione di rito, al Servizio Territoriale competente e all'esito favorevole dell'istruttoria della stessa.

La ulteriore e definitiva proroga deve essere concessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ammessi ai benefici, e, comunque,



non oltre il 30/11/2023 tenuto conto che sono già trascorsi mediamente 40 mesi dalla data di concessione degli aiuti;

- 2) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dall' 1 gennaio 2021 e fino al 02 febbraio 2022** che non hanno completato gli interventi entro il nuovo termine di fine lavori concesso con la prima proroga ai sensi delle DDS n. 103 del 04/02/2022 e 523 del 27/07/2022, potrà essere concessa una seconda proroga a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 65% della spesa ammessa agli aiuti, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

Inoltre, ove consentita ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.2 della DDS n. 283 del 22/04/2022 la presentazione di una seconda domanda di pagamento di acconto su SAL, la concessione della seconda proroga è condizionata anche all'avvenuto rilascio di tale domanda nel portale SIAN, all'avvenuta presentazione della stessa, corredata di tutta la documentazione di rito, al Servizio Territoriale competente e all'esito favorevole dell'istruttoria della stessa;

- 3) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dall'1 gennaio 2021 e fino al 02 febbraio 2022** e il cui termine di ultimazione lavori stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti non è ancora scaduto, potrà essere concessa una prima proroga a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa agli aiuti, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

La concessione di tale proroga è anche condizionata:

- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN della prima domanda di pagamento di acconto su SAL di importo non inferiore al 30% del contributo concesso, all'avvenuta presentazione della stessa, corredata di tutti i documenti di rito, al Servizio Territoriale competente e all'esito favorevole dell'istruttoria della stessa nel caso di beneficiari a cui è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso;
- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN di una o due domande di pagamento di acconto su SAL, il cui importo complessivo non sia inferiore al 60% del contributo concesso, nel caso di beneficiari a cui non è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso.

In entrambi i casi, deve essere stata presentata al Servizio Territoriale competente copia dell'ultima domanda di pagamento, corredata di tutti i documenti di rito previsti, e la stessa deve aver conseguito esito istruttorio favorevole;

- 4) **ai beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dal 17 febbraio 2022 e fino al 27 settembre 2022** il cui termine di



ultimazione dei lavori stabilito nel provvedimento di concessione è ancora in corso di validità potrà essere concessa eventuale proroga dello stesso a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa, comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

La concessione di tale proroga è anche condizionata:

- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN della prima domanda di pagamento di acconto di importo non inferiore al 30% del contributo concesso nel caso di beneficiari a cui è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso;
- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN di una o due domande di pagamento di acconto su SAL, il cui importo complessivo non sia inferiore al 60% del contributo concesso, nel caso di beneficiari a cui non è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso.

In entrambi i casi, deve essere stata presentata al Servizio Territoriale competente copia dell'ultima domanda di pagamento, corredata di tutti i documenti di rito previsti, e la stessa deve aver conseguito esito istruttorio favorevole;

- 5) **ai beneficiari degli aiuti che ai sensi della DDS n. 382 del 10/06/2022 hanno manifestato interesse alla realizzazione degli interventi proposti nella domanda di sostegno e che sono compresi nei provvedimenti di concessione adottati a partire dal 13 ottobre 2022**, potrà essere concessa una sola proroga al termine di ultimazione dei lavori stabilito nel provvedimento di concessione a condizione che venga dimostrato uno stato di avanzamento nell'esecuzione dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa, considerato che la manifestazione di interesse si basava sul presupposto che gli interventi all'epoca proposti in domanda di sostegno fossero già in fase di avanzata o completa realizzazione al momento della partecipazione alla stessa. Lo stato di avanzamento dei lavori, dovrà essere comprovato da documenti giustificativi di spesa e dai relativi bonifici di pagamento transitati dal conto corrente dedicato.

La concessione della eventuale proroga è anche condizionata:

- all'avvenuto rilascio nel portale SIAN della prima domanda di pagamento di acconto di importo non inferiore al 30% del contributo concesso nel caso di beneficiari a cui è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso;
- all'avvenuto rilascio sul portale SIAN di una o due domande di pagamento di acconto il cui importo complessivo non sia inferiore al 60% del contributo concesso nel caso di beneficiari a cui non è stata erogata l'anticipazione.



In entrambi i casi, deve essere stata presentata al Servizio Territoriale competente copia dell'ultima domanda di pagamento, corredata di tutti i documenti di rito previsti, e la stessa deve aver conseguito esito istruttorio favorevole. In ogni caso la proroga non potrà essere concessa oltre il 30/06/2025 considerato che l'espletamento degli accertamenti di avvenuta e regolare esecuzione degli interventi e la successiva erogazione del saldo deve avvenire entro il 31/12/2025, termine finale di rendicontazione della spesa pubblica relativa al PSR 2014-2022;

- 6) nei prossimi provvedimenti di concessione degli aiuti a favore delle ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse di cui alla DDS n. 382 del 10/06/2022 e che conseguiranno esito favorevole dell'istruttoria tecnico amministrativa, ora in corso di espletamento, il termine di ultimazione dei lavori non potrà essere stabilito in misura superiore a diciotto mesi in considerazione della necessità di procedere alla liquidazione del saldo dell'aiuto concesso entro il 31 dicembre 2025, termine finale di rendicontazione della spesa pubblica per il PSR 2014-2022;
- 7) per i beneficiari degli aiuti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) che alla data di richiesta della proroga non hanno percepito alcuna erogazione sull'aiuto concesso o a cui è stata erogata solo l'anticipazione sullo stesso, costituisce condizione inderogabile per la concessione della proroga l'avvenuta dimostrazione, con le modalità e nei termini stabiliti nell'avviso e nelle successive disposizioni attuative dello stesso, del possesso della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti nell'E.I.P. e dei titoli abilitativi, ove pertinenti. La mancata dimostrazione del possesso anche di una sola delle condizioni di cui innanzi costituisce motivo di avvio del procedimento di decadenza di tutti gli aiuti concessi e di recupero degli aiuti eventualmente già erogati;
- 8) i beneficiari di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) devono obbligatoriamente allegare alla richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori una relazione, a firma della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa, che descriva dettagliatamente sia lo stato di esecuzione degli interventi ammessi ai benefici con la relativa spesa sostenuta (riportando tutti i documenti giustificativi di spesa con relativi bonifici a dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli stessi attraverso il conto corrente dedicato), sia il cronoprogramma previsto per il completamento degli interventi ammessi agli aiuti e non ancora eseguiti. La richiesta di proroga e la relazione a corredo della stessa devono essere inviati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito nel provvedimento di concessione o con la concessione di precedente proroga, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Servizio Territoriale competente;
- 9) i Servizi Territoriali competenti dovranno concedere le proroghe in considerazione di quanto specificatamente disposto per i diversi beneficiari degli aiuti di cui ai punti da 1) a 5) e nel rispetto di quanto altro stabilito con il



presente provvedimento. La proroga deve essere concessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ammessi ai benefici e a seguito di valutazione di quanto riportato nella relazione prodotta a corredo della richiesta (stato di avanzamento degli interventi e cronoprogramma di esecuzione degli interventi ancora a farsi) e dell'esigenza di procedere alla liquidazione del saldo dell'aiuto concesso nel più breve tempo possibile al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati annualmente dalla U.E. . L'istruttoria della domanda di proroga deve essere conclusa dai Servizi Territoriali competenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a mezzo p.e.c. o dal ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta a mezzo p.e.c. ;

- 10) le richieste di proroga già presentate ai competenti Servizi Territoriali e non ancora evase alla data di adozione del presente provvedimento devono essere istruite nel rispetto di quanto disposto con il presente atto ed integrate della documentazione prevista con il medesimo;
- 11) ai beneficiari che non sono nelle condizioni di completare tutti i pagamenti entro il termine fissato per il rilascio della domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN al terzo capoverso del paragrafo 1.2.3 "Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere" della DDS n. 283 del 22/04/2022 ovvero "*entro trenta giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi*" è consentita la concessione di una proroga di trenta giorni del termine di cui innanzi. La richiesta di proroga deve essere obbligatoriamente comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine stabilito al paragrafo 1.2.3 della DDS n. 283 del 22/04/2022 utilizzando esclusivamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Servizio Territoriale competente, che deve prendere atto della richiesta senza procedere ad alcuna valutazione di merito. In assenza di tale comunicazione con la modalità di invio innanzi prevista resterà valido il termine stabilito al precitato paragrafo della DDS n. 283/2022 per la presentazione della domanda di saldo;
- 12) il Responsabile dell'Operazione 4.1.A deve provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR 2014-2022 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>);
- 13) la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del PSR 2014-2022 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>) assume valore di comunicazione, agli interessati, di quanto disposto con il presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet (<https://psr.regione.puglia.it>);
- sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;

- sarà pubblicato ai sensi degli artt.26, c.1 del D.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", - "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "*criteri e modalità*" del sito www.regione.puglia.it;

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

- è adottato in originale ed è composto da n. 17 (DICIASSETTE) pagine.

La Dirigente della Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura

Dr.ssa Mariangela Lomastro